



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

NOTA DI MODIFICA ED INTERPRETAZIONE

Art.1 Oggetto e finalità

Il Codice si prefigge di uniformare i comportamenti del personale dipendente e dei soci all'applicazione dei Principi Fondamentali e Valori del Movimento di Croce Rossa, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione.

Art. 5 contesto normativo di riferimento

La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all'art.2, è costituita dagli Statuti e i regolamenti interni della Croce Rossa Italiana, la legislazione nazionale vigente, anche con riferimento alla normativa vigente in materia di pubblico impiego (di natura pattizia e non), le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i relativi Protocolli Aggiuntivi, gli Statuti e le risoluzioni del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le risoluzioni e le decisioni dell'Assemblea Generale della Federazione Internazionale.

Art. 6 Clausola di non discriminazione

Con riferimento a *“i casi di ineguale trattamento possano essere giustificati da ragioni obiettive”*, al fine di evitare qualunque fraintendimento circa l'interpretazione della **lettera a)**, si specifica il riferimento al trattamento e protezione offerti dal Diritto Internazionale Umanitario o dalla Legislazione Internazionale sui Diritti Umani ai più vulnerabili, quali bambini e donne o nel caso siano richiesti competenze specifiche certificate o idoneità fisiche (es. certificato medico per poter svolgere servizio di pronto soccorso o attività OPSA, etc)

Al fine di non limitare il campo della non discriminazione la **lettera b)** è da intendersi integrata e specificato con *“... opinioni politiche o di altro genere, o qualunque criterio analogo”*

La parola “cittadini” è da ritenersi sostituita da “**persone**”.

Artt. 11 e 15 Salvaguardia contro il conflitto di interesse

L'articolo 15 è da riferirsi ai membri dell'Associazione e fa speciale riferimento a quei membri che sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizione politica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico.

Al fine di proteggere l'integrità dell'Associazione si richiama la perentorietà che i membri di organi decisionali siano obbligati ad agire unicamente nell'interesse della Croce Rossa Italiana e, in caso di conflitto di interesse, si astengano dal prender parte al momento decisionale della Società. Nei casi nei quali essi non si astengano dal prender parte al processo decisionale, si considerano integrative dell'articolo 11, le seguenti salvaguardie: *“Mancando di astenersi dal partecipare ad attività o decisioni come minimo il membro dovrà fare il massimo per assicurare che le sue funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro si asterrà dal prender parte a processi decisionali e detto conflitto verrà risolto nell'unico interesse della Croce Rossa Italiana”*.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Art. 12

Si emenda l'**art 12, lettera K)** e si sostituisce con "*Arruolare i soci e dipendenti indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla classe sociale, dalla religione, dall'opinione politica e dalla lingua o ogni criterio similare*"

Essendo stato il Codice recepito dal territorio a tutti i livelli, attraverso lo strumento della firma, pur richiamando i doveri di tenere informati gli appartenenti, evidenziati dall'**articolo 12, lettera m)**, e come ribadito nella presente Ordinanza al **6**, si considera superato l'obbligo della firma

Artt. 13 e 15

Con l'entrata in vigore del Codice, alcune Soci e Rappresentanze sindacali hanno sollevato alcune perplessità sugli articoli attinenti alle libertà di manifestazione del pensiero degli appartenenti. In merito va fatta una coerente lettura dell'**art. 13 lettera d)** in combinato disposto con l'**art. 15 lettere k) l) m)**. L'articolo 13 stabilisce, un principio fondamentale, come quello del diritto d'espressione

Per quanto concerne l'**art. 13, lettera d)**, il termine "*costruttivo*" non costituisce un limite di contenuto della critica, restando garantito il diritto di informazione e di critica dell'esistente, subordinato al limite esplicito del buon costume e ad altri, fondati via via da dottrina e giurisprudenza, su principi impliciti desunti dalla Costituzione. Fermo restando che sono già regolamentate da altre fonti le limitazioni/diritti di dare e ricevere informazioni a chiunque e da chiunque, il riferimento ai *canali interni appropriati*, è da intendersi come esplicazione del già vincolante principio del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.), rilevante per i pubblici dipendenti.

Per quanto attiene l'**art 15, lettera K)**, la disposizione ha lo scopo di salvaguardare l'omogeneità delle informazioni che riguardano l'Associazione davanti all'opinione pubblica e ai partner istituzionali. L'assegnazione di responsabilità chiare ai Presidenti/Commissari, quali rappresentanti dell'Associazione sul territorio, come previsto dallo Statuto vigente, mira a salvaguardare l'immagine, l'unità e l'integrità dell'operato, delle strategie e delle politiche, richiamando i soggetti responsabili dell'associazione rispetto all'esterno. La disposizione non intende limitare in nessun modo gli spazi della normale vita partecipativa e democratica dei Soci, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. Con particolare riferimento ai dipendenti, il Codice va letto in coerenza con i diritti sindacali, ampiamente regolati dalla legge 300/70, agli artt. 1; 8; 28 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il quale, già vincolante per i dipendenti, fa salvo, espressamente, *il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, con l'obbligo per il dipendente di astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione.*

Con riferimento alla **lettera l)** dello stesso **articolo 15**, si specifica che il dovere di discrezione e riservatezza non sia da intendersi in assoluto, ma con riferimento alle funzioni e alle attività svolte in servizio. Sul divieto di *comunicare in qualunque forma ad una persona non qualificata, documenti e informazioni della quali l'appartenente alla CRI venga a conoscenza in occasione delle sue funzioni e del suo divieto di renderli pubblici*, esso rientra nel generale principio di riservatezza che circonda gli atti interni di una pubblica amministrazione.

0078 - 11 15 FEB. 2011



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Nel quadro dell'articolo analizzato, la **lettera m)**, la cui rubrica "**Denunce**", tale articolo intende incoraggiare le informazioni interne all'Amministrazione nell'ottica della tutela della dignità della stessa, con particolare riferimento al rispetto della disciplina interna, ma non anche privilegiare una sostituzione degli organi interni agli organi di giustizia ordinaria. Con lo specifico riferimento a "*denunce*" e "*ad ogni tipo di segnalazione*", l'articolo non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell'ambito della responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia non è limitata, ma anzi doverosa, così come il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dall'art 24 Cost.. L'astensione da dichiarazioni diffamatorie è finalizzata alla tutela dell'immagine della C.R.I.

0078 - 11 15 FEB. 2011